



Repertorio n. 156192 Raccolta n. 22044

ATTO COSTITUTIVO

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantuno e questo giorno

sette del mese di marzo, in Solomeo di Cor-  
ciano, Piùbbia d'Antinori della Libertà

2 Marzo 1991

Avanti a me dr. Mario Briganti Notaio in Bastia Um-  
bra iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di  
Perugia e senza l'assistenza dei testimoni per aver-  
vi i componenti concordemente rinunziato con il mio  
consenso sono presenti i signori:

CUCINELLI BRUNELLO, nato a Passignano sul Trasimeno  
il 3 settembre 1953 domiciliato a Corciano, Fraz.  
Solomeo, Via Antinori, n. 5 NCF: CCN BNL 53P03 G359U  
imprenditore;

BENDA FEDERICA, nata a Corciano il 10 maggio 1954  
domiciliata a Corciano, Fraz. Solomeo, Via Antinori,  
n. 5 NCF: BND FRC 54E50 C990W casalinga

cittadini italiani, delle cui identità personali io  
Notaio sono certo i quali previa rispettiva dichia-  
razione rilasciata a mia richiesta e come sopra ri-  
portata per ciascuna parte contraente per il domici-  
lio e codice fiscale, stato civile, stipulano quanto  
segue:



UFFICIO NOTARILE PERUGIA
REGISTRATO A PERUGIA
15.04.91 01368
A1 Vol. ....

UFFICIO DE' ...  
Egette L. 200.000  
Presentato alla  
line  
imp.  
fornim  
P. IL DIRETTORE  
IL CAPO DEL REPARTO  
Occa

ARCHIVIO Notarile Distrettuale - Perugia - Via Scarlatti, 37 - Tel./Fax 075 31654

archivionotarile.perugia@giustizia.it

100

1) E' costituita tra i componenti una società a responsabilità limitata sotto la denominazione: \_\_\_\_\_

"ANTINORI S.R.L." \_\_\_\_\_

2) Il capitale sociale è di Lire 20.000.000= ventimilioni suddiviso in quote del valore nominale unitario di lire mille così sottoscritto: \_\_\_\_\_

- CUCINELLI BRUNELLO quote n.ro 1960 pari a lire

di lire mille *di lire mille* \_\_\_\_\_

- BENDA FEDERICA quote n.ro 400 pari a lire

quattrocento lire. \_\_\_\_\_

Si dà atto che i tre decimi del capitale sociale in denaro contante sono stati versati presso il Banco

di Perugia s.p.a. \_\_\_\_\_

in data *obiettiva* come risulta da ricevuta

che in copia autentica previa lettura qui allego sotto

la lettera "A". \_\_\_\_\_

I componenti dichiarano che gli altri sette decimi

del capitale sociale sono stati versati nella cassa

sociale per cui quel capitale risulta interamente

versato in denaro contante e le quote interamente li-

berate. \_\_\_\_\_

3) La società ha la sede, la durata, l'oggetto, l'organizzazione e disciplina risultanti dallo statuto sociale attualmente composto di 26 articoli che qui al-


lego sub. "B" previa lettura. \_\_\_\_\_

*Supervisa  
P. M. M.  
P. M. M.*



*Alfredo M...*

4)  
da  
An  
qu  
ci  
m  
V  
C  
S  
L  
C  
E  
a  
C  
C  
L



4) I componenti convengono che la società sia retta da due amministratori costituenti un Consiglio di Amministrazione ma senza un Presidente permanente i quali durano in carica a tempo indeterminato e perciò fino a loro dimissioni o decadenza o revoca pronunciata dall'assemblea anche senza giusta causa.

Vengono concordemente eletti a quella carica i sigg. Cucinelli Brunello e Benda Federica i quali qui presenti dichiarano di accettare la nomina e che nei loro confronti non esistono cause di ineleggibilità o di decadenza a norma di legge.

5) Si dà ampio mandato al signor Cucinelli Brunello a ritirare presso la suddetta Banca i tre decimi del capitale sociale come sopra versati rilasciandone quietanza con esonero di detto Istituto da responsabilità al riguardo; e ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte le modificazioni che venissero richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione.

6) Per tutto quanto non contemplato nel presente atto costitutivo e nell'allegato statuto sociale si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Si dichiara che le spese presunte per il presente atto costitutivo e formalità dipendenti ammontano a

Lire 5.500.000=----- che sono a carico della società ma, in difetto di questa, a carico dei componenti.


7) In conformità a quanto dispone l'art. 17 dell'allegato statuto, i componenti all'unanimità dichiarano che ai componenti l'organo di amministrazione ora eletto, sono attribuiti, con contestuale accettata reciproca delega, ogni potere e facoltà di compiere ciascuno ogni atto ed operazione di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale e pertanto, come enunciato in quell'articolo, soltanto per la nomina e revoca di delegati, procuratori e direttori ~~per il compimento degli atti ed operazioni~~ elencati nello stesso articolo occorrerà la loro deliberazione collegiale prevista nell'art. 19 dello statuto.

I componenti dichiarano a mia domanda di essere sprovvisti del numero di codice fiscale della costituita società riservandosi di darne comunicazione scritta prima della scadenza dei termini di presentazione all'Ufficio Registro di Perugia della richiesta di registrazione del presente atto assumendo pertanto ogni responsabilità al riguardo in caso di ritardo od omissione della comunicazione scritta del suddetto numero.

Richiesto io Notaio ho redatto quest'atto da me letto ai comparenti che l'approvano e scritto parte di mio pugno e parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per quattro pagine intere e fin qui della quinta pagina.

*7° Del obbligo paroli di 2° e 3° art. 1064  
de me nulla e cetera ai comparenti del l'is-*

*provato.  
Federico B. B. B.  
M. R. R.*

*M. B. B.*  


*Trasferito al Tribunale di Perugia il  
8-5-91 al n° 92366 reg. soc.*

**SPECIFICA**

Carta	20000
Scritt.	5000
Repert.	100
Onerario	172257
Progressiva	—
Cassa Not.	34413
Tassa Arch.	2000
<b>Totale L.</b>	—


ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE

PERUGIA

IL CAPO DELL'ARCHIVIO

(Dr. Alfredo J. ...)

foglio n. 3



# BANCO DI PERUGIA S.p.A.

## SOCIETÀ COSTITUENDE

RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DEI TRE DECIMI DEL CAPITALE

ANTINORI SRL - P.zza Martiri della Libertà - 06070 SOLOMEO DI CORCIANO (Pg)

SOCIETÀ COSTITUENDA: (denominazione o ragione sociale) (sigla) (sede)  
 attività finanziaria, mobiliare ed immobiliare L. 20.000.000 (capitale in danaro)

IL SIGNOR Cucinelli Brunello (scopo sociale) residente in Via Antinori Via 5, 06070 SOLOMEO DI CORCIANO (Pg)

ha oggi versato in queste Casse, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ed a tenore e per gli effetti dell'Art. 2444 C. C. (per la costituzione di Soc. per Azioni) 2329 C. C. (per la costituzione di Soc. per Azioni) la somma sottoindicata rappresentante i TRE DECIMI del capitale suddetto. 2475 C. C. (per la costituzione di Soc. resp. lim.)


### SOCI SOTTOSCRITTORI

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	Quote di partecipazione al tre decimali (importo in Lire)
Cucinelli Brunello	Passignano S.T. 03:09:1953	Via Antinori, 5 - Solomeo di Corciano (Pg)	5.880.000
Benda Federica	Corciano 10.05.54	Via Antinori, 5 - Solomeo di Corciano (Pg)	120.000
Armonizzare complessive versate (diconsi Lire Seimilioni ***)			6.000.000

IL CASSIERE

*[Handwritten signature]*

A 1 Vol. REGISTRATO A PERUGIA 15.04.91 01368



2 - PER IL VERSANTE



**AVVERTENZE**

Nel confronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei decimali alla Banca la presente ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la Società sarà stata iscritta nel Registro delle Imprese, perché a norma di legge (Artt. 2329, 2464 e 2475 C. C.) i decimali versati dovranno essere restituiti alla Società e per esse e agli Amministratori o a chi per loro.

Se decorso un anno dal predetto versamento la Società non risulterà iscritta nel predetto registro, i decimali versati dovranno essere restituiti ai sottoscrittori.

In ambedue i casi innanzi previsti la presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro dei decimali. Fino all'attuazione del Registro delle Imprese dovranno essere applicati gli Artt. 100 e 101 della disposizioni di attuazione del Codice Civile.


BANCO DI PERUGIA

Filiale di Eilera

Filiale di (in chiaro) Eilera Umbra 3448 - 38400 (in codice) 07 marzo 1991

Allegato al Rep. N. 456/198

108



Rep. 156130

AUTENTICA

Certifico io sottoscritto Dr. Mario Briganti Notaio in Bastia,  
iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Perugia, che  
la presente copia fotostatica è conforme al suo originale,  
esibitomi e restituito che si rilascia a richiesta dell'interessato  
per gli usi consentiti dalla Legge.  
Bastia U. li 17 MAR. 1981



*Mario Briganti*

STATUTO SOCIALE

1) La società a responsabilità limitata denominata

*Autusori s.r.l.*

è disciplinata dal presente statuto.

2) La società ha la sede in Corciano Fraz. Solomeo P.zza Martiri

della Libertà. L'organo di amministrazione potrà istituire o sop

primere agenzie, depositi, succursali e unità locali in genere nel-

lo stesso Comune o in altri Comuni d'Italia.

3) La durata della società è stabilita fino al *31 Dicembre 2020*

salvo proroga deliberata prima della scadenza dall'assemblea

straordinaria.

4) La società ha per oggetto principale l'attività di:

a) acquisizione, gestione e cessione di partecipazioni azionarie e quote di società che svolgano, in Italia e all'estero, attività industriale, commerciale, immobiliare, finanziaria e di servizi;

b) acquisizione, gestione e cessione di partecipazioni in associazioni e consorzi finalizzati ad agevolare lo sviluppo delle attività delle società partecipate anche promovendone la costituzione;

c) acquisizione, gestione e alienazione di titoli di qualsiasi natura tipici ed atipici;


d) commercializzazione di prodotti di abbigliamento, pelletteria ed affini;

e) affitto e locazione, anche finanziaria, di beni strumentali, ivi compresi complessi aziendali, idonei ad agevolare lo sviluppo delle attività della società partecipate

Circa l'oggetto di cui alle lettere a-b-c- è esclusa l'attività

per conto di terzi.

REGISTRATO A PERUGIA	
15.04.91	01368
A1	Vol. <i>[Signature]</i>



110  
5

La società ha per oggetto secondario l'attività di: \_\_\_\_\_

-locazione, gestione, ristrutturazione di beni immobili sia rustici che urbani. La società potrà compiere tutte le operazioni, commerciali, industriali, bancarie, finanziarie e creditizie, mobiliari ed immobiliari inclusi l'acquisto, l'alienazione e gestione di beni mobili e immobili e di aziende anche con loro concessione e assunzione in locazione, affitto e comodato, l'istituzione, mutamento e soppressione di vincoli reali e della destinazione d'immobili, l'attuazione di lottizzazioni e di opere di urbanizzazione e perciò anche la stipulazione di atti unilaterali e di convenzioni in ottemperanza a norme urbanistiche, ritenute dall'organo di amministrazione necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Potrà assumere partecipazioni in altre società; potrà prestare garanzie reali, fidejussioni ed avalli sia a favore dei soci che di terzi. \_\_\_\_\_

5) Il domicilio dei soci per tutti i rapporti tra loro e con la società in relazione al contratto sociale si intende quello comunicato al momento della loro ammissione nella società o comunicato successivamente per eventuali sue variazioni. \_\_\_\_\_

6) Il capitale sociale è di lire ventimilioni=20.000.000=diviso in quote del valore nominale unitario di lire mille. \_\_\_\_\_

I conferimenti in conto capitale sociale, qualora lo deliberi l'assemblea straordinaria, potranno avvenire anche con beni diversi dal denaro. \_\_\_\_\_

7) Oltre i casi in cui risultino obbligati a diversi titoli, i soci possono fare anche spontanei versa-



amenti di denaro alla società soltanto con il preventivo consenso, o successiva ratifica, espressi dall'assemblea ordinaria la quale, oltre a stabilire se il versamento debba essere proporzionale o no alle quote da ciascuno possedute, ne determinerà il titolo che potrà essere:

- o in conto futuri aumenti del capitale sociale, ma senza che la società sia obbligata a procedere all'aumento del capitale sociale in tempo determinato;
- o per prestito alla società fruttifero di interessi e quindi la misura di questi e i termini della sua restituzione che potranno essere o a scadenza determinata o in ogni tempo a semplice richiesta del socio salvo preavviso;
- o per utilizzo da parte della società senza che debba alcun corrispettivo, ma con i termini della sua restituzione che potranno essere o a scadenza determinata o in ogni tempo a semplice richiesta del socio salvo preavviso.

In ogni caso l'organo di amministrazione ha la facoltà di operare la restituzione parziale o totale di ognuna o di tutte le somme ricevute dalla società ai suddetti titoli, in ogni momento, a sua scelta, tenendo conto delle esigenze di liquidità della società. Salva diversa determinazione dell'assemblea a-



dottata di volta in volta nessun compenso spetterà alla società o ai soci per eventuali garanzie prestate rispettivamente nei confronti dei soci o della società.

8) Il trasferimento per atto tra vivi a qualsiasi titolo di tutte o parte delle quote sociali come pure la costituzione sulle stesse di diritti reali parziari sono liberi se a favore di altro socio o del coniuge, ascendenti o discendenti del socio cedente. Per ogni altro cessionario il trasferimento e la costituzione di diritti parziari se a titolo gratuito non è efficace senza il consenso di tutti gli altri soci; mentre se a titolo oneroso gli altri soci hanno diritto di prelazione. In ogni caso la costituzione sulle quote di vincoli di garanzia sarà efficace soltanto con il consenso di tutti i soci. Onde consentire l'esercizio della prelazione il socio cedente dovrà comunicare agli altri soci la proposta di alienazione contenente l'indicazione delle generalità e della residenza della persona (anche giuridica) disposta all'acquisto, l'indicazione del prezzo pattuito, le modalità del suo pagamento e ogni altra condizione del trasferimento. Il socio che intende esercitare la prelazione dovrà comunicarla al proponente entro quindici giorni dal ricevimento

ARCHIVIO NOTARIALE DISTRETTUALE



PERUGIA

IL CAPO DELL'ARCHIVIO

(D. Alfredo Morelli)

foglio n. 10000


6



della proposta inviandogli dichiarazione di accettazione della proposta stessa. Se la prelazione dovesse essere esercitata da più soci l'acquisto verrà ripartito tra loro in proporzione alle rispettive partecipazioni nella società. Tutte le comunicazioni dovranno essere fatte a mezzo raccomandata A.R. e inviate per conoscenza all'organo di amministrazione. Il mancato rispetto delle suddette norme comporterà per i soci il diritto di riscatto da qualunque acquirente, ma tra più concorrenti sempre in proporzione alle rispettive quote possedute.

9) Le assemblee vengono convocate dall'organo di amministrazione nella sede della società o in altro luogo che lo stesso ravvisi opportuno. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, dovrà essere inviato a mezzo raccomandata, consegnata a mano o spedita per posta, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a tutti gli aventi diritto a parteciparvi: per i soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per i componenti l'organo di amministrazione e per i sindaci (se nominati) nell'ultimo domicilio comunicato alla società. Anche senza la formale convocazione l'assemblea è validamente costituita allorchè vi partecipino tutti





i soci, tutti i componenti l'organo di amministrazione e tutti i componenti effettivi del collegio sindacale se nominati.

10) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie come previsto dalla legge e le loro deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti. L'assemblea ordinaria è convocata da un componente l'organo di amministrazione ma, se nominato, dal Presidente del Consiglio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta un membro dello stesso organo o tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. Tale assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi da tale chiusura qualora lo richiedano particolari esigenze constatate dall'organo di amministrazione, per deliberare sugli argomenti riservati dalla legge alla sua competenza. L'assemblea straordinaria è convocata come quella ordinaria ogni qualvolta lo richiedano le norme di legge per il contenuto degli argomenti da trattare.

11) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota posseduta e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta conferita anche a non socio e

da conservarsi negli atti della società. Non possono essere conferite deleghe agli amministratori e ai dipendenti della società. Possono intervenire all'assemblea oltre ai soci iscritti nel libro dei soci anche gli amministratori e i sindaci se nominati.

12) L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino almeno il 51% — del capitale sociale; mentre l'assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

13) L'assemblea è presieduta da un componente dell'organo di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento di tutti gli amministratori, dalla persona scelta dall'assemblea tra i presenti.

Nel caso esista il Consiglio di Amministrazione l'assemblea sceglierà tra i membri presenti colui che dovrà presiederla; tuttavia qualora esista e sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione è a questo che spetta presiedere l'assemblea. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario scelto dall'assemblea anche tra non soci.

14) Delle deliberazioni dell'assemblea dovrà essere redatto apposito verbale trascritto sul libro delle



come

se

ano

as-

or-

i

no

ve

116

assemblee a cura del segretario e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario oppure dal primo e dal notaio qualora questi sia chiamato dal Presidente, per sua scelta o per obbligo di legge, a redigere il verbale. Il Presidente dirige le discussioni sugli argomenti da trattare e determina le modalità della votazione. \_\_\_\_\_

15) La società è amministrata: \_\_\_\_\_

a) o da una persona che è amministratore unico; \_\_\_\_\_

b) o da più persone, di cui una Presidente, le quali formano un Consiglio; \_\_\_\_\_

c) o da più persone delle quali nessuna con incarico permanente di Presidente in quanto questa funzione, per la durata di ogni riunione collegiale, spetterà a quella a cui di volta in volta sarà attribuita per contestuale deliberazione degli amministratori presenti. \_\_\_\_\_

La composizione dell'organo di amministrazione, il numero dei suoi componenti nel caso sia eletto un Consiglio e la loro elezione saranno stabiliti e avverranno per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente in assemblea ordinaria. Qualora sia nominato il Consiglio con il Presidente questi, se non vi provveda l'assemblea, sarà eletto dai suoi componenti scegliendolo tra loro. Se esiste un Pre-

sot- sidente, può essere eletto nello stesso modo anche  
e dal un Vice Presidente. \_\_\_\_\_

dal 16) Gli amministratori possono essere soci e/o non  
ge, a soci e sono rieleggibili. Essi durano in carica a  
scus- tempo indeterminato salvo loro decadenza per legge o  
mo- loro dimissioni o salva revoca pronunciata dall'as-  
semblea. La revoca, anche di un solo membro, può es-  
sere pronunciata per soli motivi di avvicendamento  
per cui non necessita che ricorra una giusta causa.  
uali L'assemblea che procede alla nomina può tuttavia de-  
terminare di volta in volta la durata in carica dei  
rico componenti l'organo di amministrazione. Ai componen-  
te, ti tale organo spetta un compenso determinato dall'-  
erà assemblea per ogni esercizio. La carica di ammini-  
per stratore nel caso esista il Consiglio non è incompati-  
e- bile con quella di dipendente della società. \_\_\_\_\_

l 17) Salvo che la Legge o il presente statuto dispon-  
gano diversamente, all'organo di amministrazione,  
av- spettano tutti i poteri di amministrazione della so-  
e cietà e perciò il compimento di qualsiasi atto, con-  
ia tratto ed operazione anche di disposizione dei beni  
e appartenenti alla società che fossero dall'Organo  
e stesso ritenuti utili o necessari al conseguimento,  
e dell'oggetto sociale. \_\_\_\_\_

Qualora l'organo di amministrazione sia composto da

un unico membro o da un Consiglio senza un Presidente, gli atti ed operazioni di amministrazione per i quali la legge o il presente statuto non pongano espresse limitazioni, potranno essere liberamente compiuti dall'amministratore unico o separatamente da ciascuno dei componenti quella pluralità, ma per quest'ultimi purchè l'atto costitutivo contenga espresa conferma di tale attribuzione e per queste successive assemblee ordinarie, anche in occasione di nuove nomine, o conferma di quelle in scadenza, non dispongano diversamente.

L'organo di amministrazione, qualunque sia la sua composizione, ma nei limiti consentiti dalla legge senza che una delega escluda l'altra, può delegare i suoi poteri, per il compimento di atti o serie di atti nell'interesse della società nominando e revocando procuratori, direttori e amministratori delegati e stabilendone i compensi. Tuttavia per tali deleghe, nomine e revoche, nel caso esista il Consiglio di Amministrazione occorrerà la deliberazione favorevole manifestata come al successivo art. 19.

Inoltre occorrerà quest'ultima deliberazione o, qualora esista l'amministratore unico, la deliberazione dell'assemblea, per il compimento dei seguenti atti ed operazioni intendendosi l'elencazione tassativa

*Notario Alfredo*  
*Alfredo*

*Alfredo*



no  
b:  
p:  
si  
e  
a:  
z:  
s:  
c:  
ti  
c:  
m:  
i:  
1:  
a:  
l:  
a:  
b:  
c:  
p:  
n:  
L:  
d:  
a:  
g:

non esemplificativa: acquisto e alienazione di immobili, di diritti parziari su questi, di aziende e di partecipazioni in società; costituzioni di vincoli su immobili; assunzione, concessione, modificazione e risoluzione di locazioni e affitti di immobili ed affitti di aziende; stipulazione di mutui e finanziamenti; prestazione di ipoteche, pegni, fidejussioni ed avalli; rilascio di pagherò diretti o accettazione di tratte passive non a fronte di fornitura di merci, servizi e attrezzature; apertura di conti correnti allo scoperto ma non per i prelevamenti sugli stessi; contratti di leasing mobiliare e immobiliare.

18) Con riferimento alla composizione dell'organo di amministrazione contemplata al precedente art. 15,

la rappresentanza legale della società spetta:

a) o all'amministratore unico;


b) o al presidente del Consiglio se nominato;

c) o a ciascun componente il Consiglio, tra loro separatamente, per i rispettivi atti, qualora non sia

nominato un Presidente.

La rappresentanza legale spetta pure ad ognuno dei delegati e procuratori, ma a ciascuno limitatamente agli atti da compiere in virtù dei poteri conferitigli.





legiale sono convocate da un qualsiasi membro in carica, ma dal Presidente qualora esista tale incarico, quando vorrà e nel luogo che riterrà opportuno. La convocazione dovrà essere fatta con avviso scritto fatto pervenire a tutti gli aventi diritto a partecipare all'adunanza, sia per posta o a mano, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza l'avviso potrà essere fatto anche per fonogramma o telegramma almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione. L'avviso di convocazione dovrà pure indicare l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.


Le riunioni saranno presiedute da uno dei membri eletto allo scopo, di volta in volta, da quelli presenti e scelto tra loro; ma tale presidenza, qualora esista e sia presente, spetta al Presidente del Consiglio.

Colui che presiede la riunione dirige le discussioni, determina le modalità di votazione, cura la compilazione del verbale della riunione che sarà sottoscritto da lui e da un segretario da lui scelto tra i presenti.

21) Quando la legge lo imponga o l'assemblea lo determini per propria scelta, la gestione della società sarà controllata dal Collegio Sindacale composto

122

Dr. Alfredo Mo...



*Alfredo Mo...*

di tre membri effettivi tra cui il Presidente e due  
supplenti nominati dall'assemblea. I componenti po-  
tranno essere soci e/o non soci, dureranno in carica  
tre esercizi e potranno essere rieletti. L'assemblea  
ne determina il compenso.

22) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre  
di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo  
di amministrazione dovrà redigere l'inventario, il  
Bilancio e il conto dei profitti e delle perdite  
corredandoli di una sua relazione e, se nominato,  
anche di quella del collegio sindacale sottoponendo-  
li all'assemblea per l'approvazione.

23) Gli utili netti risultanti alla chiusura di ogni  
esercizio, salvo il 5% destinato alla riserva legale  
almeno fino a quando questa non abbia raggiunto i  
minimi di legge, saranno ripartiti tra i soci in  
proporzione alle rispettive quote di partecipazione  
nella società, ma sempre salva diversa destinazione  
deliberata dall'assemblea ordinaria.

24) Il pagamento dei dividendi sarà eseguito presso  
la sede sociale salvo che l'assemblea non dia diver-  
sa disposizione in sede di approvazione del bilan-  
cio. I dividendi non riscossi, trascorsi cinque anni  
dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono  
a favore della società che li destina ad un fondo

*Alfredo Mo...*

di  
25  
me  
mi  
pi  
La  
li  
pl  
26  
st  
ri  
ci

*[Handwritten marks]*

di riserva.

25) Addivenendosi per qualunque causa allo scioglimento della società l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne stabilisce i poteri e compensi. La revoca dello stato di liquidazione può essere deliberata validamente con il voto favorevole contemplato per l'assemblea straordinaria.


26) Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto e nell'atto costitutivo si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

*1/ Sede carbonifera presso via "Zucchi"  
 2° immobiliare*

*Federico Berti  
 M. Rullo*



*[Handwritten signature]*



DISTINTA

Richiesta	
Ricevuto	
Scalfato	
Ugento	
Grasso	
Valeri	
Spr...	
...	

Dell'atto n. 462  
del 14.03.2011

*[Handwritten signature]*

ARCHIVIO STATISTICO QUARTIERIALE DI PERUGIA

La presente copia di 10 fogli dedici fogli è conforme all'originale conservato presso questo ufficio.

Si rilascia in carta libera per uso spazio base

PERUGIA 14 MAR 2011

IL CAPO DELL'ARCHIVIO  
CONSERVATORE  
(Dr. Alfredo Morelli)

*Alfredo Morelli*

